

IL FEDERALISMO FISCALILE

Daniilo Stentella



Signori, va in scena il federalismo fiscale!

Il federalismo fiscale è una dottrina economico-politica volta a instaurare una proporzionalità diretta fra le imposte riscosse in una determinata area territoriale del paese e le imposte effettivamente utilizzate dall'area stessa. Tale sistema, integrato e coordinato tra i vari livelli di governo dello Stato, prende il nome di fisco federale

(Cfr. Wikipedia).

Premesso che a me pare una colossale stupidaggine il concetto stesso di federalismo in senso lato, così è subito chiara la mia opinione in materia, in quanto non si

federa ciò che è già territorialmente e amministrativamente unito, questo appare una grezza traduzione demagogica leghista del principio di decentramento amministrativo, purtroppo mai attuato quando poteva essere utile. Anima e cardine del ben misero programma politico della Lega Nord, che a quanto pare non tiene nemmeno conto dei costi, ancora sconosciuti, di questa riforma forzata. Sarebbe stato più intelligente e costruttivo parlare di riordino delle Regioni, di macroregioni, ecc.

A giugno il Governo ha anche istituito l'ennesimo Ministero, per l'attuazione del federalismo. Ha scritto Pierfrancesco Pellizzetti in Il Fatto Quotidiano del 3 giugno 2010: "Discutere di Federalismo mantiene ancora una qualche - minima - attinenza con la realtà o trattasi soltanto di prestidigitazione, illusionismo politico? Una mastodontica opera di simulazione, secondo la preclara ricetta sperimentata e promossa a livello mondiale con la clamorosa bufala delle armi di distruzione di massa di Saddam che non c'erano." Un primo tentativo di introdurre il fede -

Fonti legislative



- Legge 5 maggio 2009, n. 42, delega al governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;
- Ddl. ee.ll. post C.d.M. 19.11.09, Carta delle Autonomie Locali;



ralismo fiscale si registra con la definizione delle linee guida per il SSN (D.Lgs 56/2000) in base alle quali si definivano i criteri di assegnazione dei fondi e si definivano le aliquote di partecipazione all'IVA (25,7%). I cambiamenti intervenuti negli ultimi venti anni nel processo di costruzione di una rete relazionale internazionale a maglie sempre più fitte, fenomeno meglio noto come globalizzazione, in realtà iniziato a certe dimensioni nel XVI secolo con il mercantilismo, rendono per loro intrinseca natura inutili i federalismi, imponendo la creazione di un corpus di regole e linee guida addirittura sovranazionali e sovra continentali. Si tratta nella pratica della esigenza di un neocentralismo, con funzione di regolazione e di garanzia di una serie di diritti civili ed economici, in grado di assicurare il rispetto dei diritti dell'uomo, del lavoro e della libera concorrenza. Sia sufficiente in materia una riflessione sull'operato delle multinazionali, le quali spesso operano in alcuni paesi secondo procedure che negli ordinamenti occidentali sarebbe penalmente perseguibili. Questo avverrà fino a quando tutte le multinazionali non saranno diventate soggetto del diritto internazionale. Già prima della crisi finanziaria 2008 gran parte della materia della omogeneizzazione era affidata agli standard setters, abitualmente organismi di natura privata, produttori di norme tenuti alla osservazione delle stesse. Dopo il 2008 la materia delle regolazioni è tornata prevalentemente sotto la sfera della politica, in una sorta di processo di deliberalizzazione, analogamente a quanto avvenne a seguito della crisi del 1929.

Quindi al Financial Stability Board, nato nel 1997 a seguito della crisi asiatica, presieduto da Mario Draghi, sono state assegnate nuove (o vecchie?) competenze di raccordo tra istanze politiche e istanze economiche.

Il federalismo fiscale (L. 5/5/2009, n. 42) persegue la finalità principale di superare l'assegnazione delle risorse alle autonomie locali sulla base della spesa storica. Ma ha senso tanto saggio impegno di riforma fiscale da parte di un Governo che non fa nulla per la diminuzione del numero dei Comuni e per la soppressione delle Province? Inoltre occorre considerare che la dotazione fiscale dei vari territori è diversa, quindi diversa sarà la disponibilità di risorse, questo comporterà una diversa disponibilità di servizi e la violazione sostanziale del principio di equità orizzontale. Si potrebbero creare delle vere e proprie riserve territoriali umane, persone più ricche o a più alto reddito potrebbero concentrarsi in giurisdizioni a più basso livello di imposte locali, con conseguente più basso livello di servizi pubblici, mentre persone a più basso reddito si addenserebbero in aree a più alta fornitura di servizi. Proprio in riferimento alle politiche fiscali sia il legislatore sia i teorici fanno perfino un eccessivo riferimento alla possibilità di migrazione dei contribuenti. Si ovvia a questo difetto della norma distinguendo le funzioni di competenza dello Stato e dei territori, ed i livelli essenziali di prestazione dei servizi (LEP), indipendentemente dal luogo di residenza, il sistema di perequazione. I livelli essenziali delle prestazioni sono materia di legislazione esclusiva dello Stato, le quote del fondo perequativo saranno distinte tra spese correnti e spese in conto capitale, erogate nel rispetto dei costi standard.

Un altro argomento che secondo me resta un punto oscuro della riforma è la ripartizione del debito pubblico tra i vari contadi che si verranno a creare, mi attendo una corsa a lavarsene le mani.

Per sua intrinseca natura la riforma si appoggia sull'imposizione di tipo patrimoniale, piuttosto che reddituale, influenzando per questa via i piani regolatori, ancora di più, semmai ancora possibile, decisamente orientate alla massiccia cementi -

ficazione del territorio.

Aboliti i trasferimenti statali, per un importo di 20 miliardi, dei quali 14 a favore dei comuni, 3 alle regioni, 1,5 alle province, il finanziamento della spesa decentrata poggerà sulle tasse, le Regioni avranno una forte compartecipazione all'Iva in proporzione agli ammontari effettivamente riscossi. In questo settore rientra la più assurda delle riforme, la cedolare secca sugli affitti, uno strumento pensato per far emergere gli evasori, che di fatto si traduce in un favore, in termini di minore imposizione, a vantaggio dei possessori di grandi patrimoni immobiliari, i quali difficilmente pongono in essere comportamenti di evasione, in quanto un eventuale accertamento anche su un solo immobile si tradurrebbe in una indagine a tappeto su tutto lo stock posseduto. La cedolare secca è di fatto l'ennesimo tradimento del principio di progressività dell'imposizione fiscale, un vantaggio consistente solo per i più ricchi, che fa bene il paio con l'abolizione indiscriminata dell'ICI, per ville sontuose e modeste residenze popolari. La perdita per quei comuni dove l'evasione è ridotta è praticamente certa, traducendo così l'operazione nella solita punizione per i più virtuosi e in un altro elemento di squilibrio territoriale. Agenzia del Territorio e ISTAT stimano che la variazione di gettito introdotta dalla cedolare secca porterebbe il sistema in pareggio dei conti solo se emergesse il 60% dei rapporti in nero (Cfr., Gianni Trovati, La cedolare pareggia i conti se emerge il 60% del nero. Perdita nei comuni dove l'evasione è limitata, Il Sole 24ore 19/07/2010, p. 5).

L'art. 19 della L. 42/2009 introduce anche il federalismo demaniale, sulla base del quale il Ministero dell'Economia, di concerto con i ministri interessati, provvederà a stilare un elenco di beni che verranno proposti a Comuni, Province e Regioni. Riguarderanno il demanio marittimo (le spiagge e i porti di interesse regionale), il demanio idrico (i fiumi, i laghi, ecc.), il demanio militare dismesso (le caserme), gli aeroporti di interesse regionale, le miniere, le altre aree e fabbricati statali. Gli Enti territoriali, una volta concertato l'elenco con la Conferenza Unificata, decideranno quali beni vogliono che siano loro attribuiti. Naturalmente se per un qualsiasi motivo in futuro le amministrazioni si



troveranno in una situazione di fabbisogno finanziario potranno vendere tali assets patrimoniali. Legambiente arriva ad ipotizzare: "Un resort nel carcere di Santo Stefano a Ventotene dove fu scritto un pezzo di storia dell'Italia e dell'Europa. Un centro commerciale a Porta Portese. Una villa al posto del Museo di Villa Giulia. Un centro fitness alla Villa Gregoriana di Tivoli o sulla spiaggia di Capocotta. Così' certa parte del Parlamento e dei comuni immagina il futuro del nostro Paese. Per noi cittadini sembra di più' un incubo - ha aggiunto Parlato - In molti di questi casi quei beni sono un patrimonio che va solo conservato anche spendendo ovviamente soldi pubblici, che non possono mai essere considerati una perdita" (Cfr. www.asca.it). Non esiste in concreto nessuna possibilità che gli enti locali una volta ricevuti i beni demaniali li possano mantenere, attualmente versano in tali difficoltà per onorare le spese correnti che si affretterebbero a fare cassa vendendoli, d'altra parte non sarebbero in grado di accollarsi gli oneri di gestione e manutenzione dei beni che appartenevano allo Stato, quindi li "valorizzerebbero". Gli Enti Locali potranno vendere questi beni dopo avere sottoposto i terreni a varianti urbanistiche per consentirne lo sfruttamento edificativo. Le conseguenze sono state evidenziate in un dossier dei Verdi, i quali per bocca del loro presidente Bonelli,

in un'intervista a Terra, si dichiarano stupiti per la "totale disattenzione delle forze di opposizione, che in Parlamento non si sono rese conto delle conseguenze di questa norma" (Nda. si tratterà di ingenuità?). Il valore dei beni demaniali è stato stimato in 51 miliardi di euro, per la maggior parte da aree agricole, per circa un milione di ettari, ma ci sono anche sorgenti di acque minerali e termali. Secondo il rapporto dei Verdi se anche soltanto il 4% di queste aree fosse dichiarato edificabile, secondo un indice modesto di cubatura di solo l'0,8 (0,8 metri cubi di edificabilità per ogni metro quadrato), sulle aree ex demaniali verrebbero costruiti edifici per 300 milioni di metri cubi. Proprio mentre scrivo si va perfezionando la vendita del Villaggio Paese, ubicato nell'ex area mineraria di Vigneria, comune di Rio Marina (LI), isola d'Elba, costituito da un'area demaniale di circa 6 ettari, con fabbricati civili e industriali. Il complesso, sulla base del Piano Attuativo approvato con Delibera Comunale n. 46 del 19/12/2005, ha destinazione turistico ricettiva e cubatura realizzabile di circa 45.700 mc. (Cfr. https://venditaimmobili.agenziaedemania.it/AsteDemanio_FE/index.php/immobiliordinari/dettaglioImmibile/ID/36/tipo/3).

Mi scuso per la brevità della considerazione finale che segue, semplicemente incentrata sulla convinzione che questo cosiddetto federalismo fiscale sia soltanto uno degli ultimi atti della liquidazione dello Stato e del suo patrimonio, iniziata in modo particolarmente scellerato con la privatizzazione delle banche di Stato, guidata da Amato (Cfr. legge delega Amato Carli n. 218 del 1990; S. A., *Rothschild, Soros e: Come è stata svenduta l'Italia*, in: www.calciomercato.com/roma/

[rothschild-soros-e-come-e-stata-svenduta-l-italia](http://www.calciomercato.com/roma/rothschild-soros-e-come-e-stata-svenduta-l-italia); S. A., *La strategia anglo-americana dietro le privatizzazioni in Italia: il saccheggio di un'economia nazionale*, in: <http://www.movisol.org/draghi3.htm>), proseguita, dopo Tangentopoli con la svendita del patrimonio pubblico delle Partecipazioni Statali sotto il governo Prodi. Rammento che allora l'IRI era la prima multinazionale del mondo, una ricchezza estremamente desiderata. I liquidatori dell'epoca invece di razionalizzare la gestione di quel patrimonio nazionale, come fa oggi la Cina con grande successo, raccontarono agli italiani la storiella delle public companies e della golden share. In realtà in Italia si è avuto uno smantellamento dello Stato per certi versi analogo a quello verificatosi nell'ex URSS, con le aziende di stato divenute di proprietà degli oligarchi. Da noi le aziende ex IRI, dopo qualche passaggio sono finite nel patrimonio di un cartello bancario che poi le ha smembrate, svuotate e spesso anche de localizzate. Oggi del patrimonio di famiglia degli italiani non esiste più quasi nulla, ma i topini continuano a seguire con disciplina il pifferaio, che li guida arditamente verso le varie riforme dell'istruzione, della sanità, del sistema pensionistico. La fisica ci insegna che tutto ha un punto di rottura, anche il patto sociale, e che qualsiasi anestesia o ubriacatura deve avere fine, pena la morte dell'organismo. Mi chiedo allora quanto grande e irreparabile sarà il danno complessivamente provocato da queste orde di vandali che di volta in volta si sono nascosti dietro ai nomi di governi tecnici, governi di sinistra, governi di centro destra ecc. Auguri a tutti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bibliografia:

- Giuliano Amato, *Il contesto istituzionale europeo*, in *Le istituzioni del Federalismo*, 1/2004;
- Anna Ancillotti, Antonio Brancasi, Patrizia Ragazzini, *Sulla incostituzionalità del d.d.l. governativo di attuazione del c.d. federalismo fiscale*, in *Astrid rassegna* 17/2008;
- Fulvio Balsamo, *I controlli della Corte dei Conti sulle gestioni delle autonomie territoriali: dalla sezione enti locali alla sezione delle autonomie*, in *Rivista della Corte dei Conti* 6/2003;
- Augusto Barbera, *Una transizione all'indietro*, in *Quaderni costituzionali* 1/2006;
- Sergio Bartole, *Devolution o federalismo? O soltanto regionalismo?*, in *Le Regioni* 6/2002;
- Carlo Baseggio, *Competenze statali, regionali e locali in tema di aree naturali protette nella giurisprudenza della Corte costituzionale e nella recente legislazione regionale*, in *Le istituzioni del federalismo* 5/2007;
- Franco Bassanini, *Sussidiarietà e riforme costituzione*, in *Astrid rassegna* 21/2007;
- Franco Bassanini, *Il "modello federale" e il federalismo fiscale*, in *Astrid rassegna* 16/2008;
- Piervincenzo Bondonio, Augusta Badriotti, *Lezioni di decentramento e coordinamento amministrativo alla governance pubblica tedesca*, in *Le istituzioni del Federalismo* 5/2005;

- Antonio Brancasi, *L'autonomia finanziaria degli enti territoriali: note esegetiche sul nuovo art. 199 Cost.*, in *Le Regioni* 1/2003;
 - Mercedes Bresso, *Speciale federalismo fiscale: prove tecniche di politica centralista*, in *Governare il territorio* 6/2005;
 - Donato Bruno, *Quale federalismo per l'Italia?*, in *Federalismi.it* 13/2008;
 - Laura Cappuccio, *Principio di sussidiarietà, regolamenti di delegificazione e competenza residuale: una verifica incerta*, in *Le Regioni* 2/2007;
 - Ugo Carlone, *Una Regione rossa: l'Umbria*, in *Le istituzioni del Federalismo* 6/2005;
 - Corrado Cavallo, *Alcune riflessioni sul Senato federale*, in *Nuova Rassegna* 11/2006;
 - Vincenzo Cerulli Irelli, *Alla ricerca di una giusta dimensione della finanza locale*, in *Anci Rivista* 1/2003;
 - Vincenzo Cerulli Irelli, *Sul "federalismo fiscale"*, in *Astrid rassegna* 14/2007;
 - Omar Chessa, *La resurrezione della sovranità statale nella sentenza n. 365/2007*, in *Le Regioni* 1/2008;
 - Antonio Ferrar, *Questione settentrionale. Dalla grande alla piccola secessione: la migrazione territoriale dei comuni come istanza di specializzazione in deroga ai principi del federalismo fiscale*, in *Federalismi.it* 15/2007;
 - Federico Ferrari, *Federalismo: un ritorno alle origini o una riforma necessaria?*, in *Rivista della Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze*, 8/9 2004;
 - Fondazione Censis - Forum P.A., *Scenari dal futuro: il federalismo nel 2010*, in *Governare il territorio*, 4/2004;
 - Piero Giarda, *Finanza ed esercizio delle funzioni: il federalismo fiscale, la ripartizione dei poteri e la distribuzione delle risorse*, in *Anci Rivista*, 1/2003;
 - Vittorio Giuseppe, *Italia e Federalismo: quali compatibilità?*, in *Rivista della Corte dei Conti*, 2/2001;
 - Martin Grosse Huttman, *Il dibattito costituzionale in Europa e gli interessi dei Länder tedeschi*, in *Le istituzioni del Federalismo*, 1/2004;
 - Antonio Maria Hernández, *The distribution of competence and the tendency towards centralization in the Argentine federation*, in *Federalismi.it*, 19/2008;
 - Ettore Jorio, *Il federalismo fiscale esige un eguale punto di partenza. Una prima lettura della proposta Calderoli*, in *Federalismi.it*, 16/2008;
- Ettore Jorio, *Considerazioni in itinere sulla proposta di Calderoli*, in *Federalismi.it*, 18/2008;
- Alessandro Mangia, *Il federalismo della "descrizione" e il federalismo della "prescrizione"*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 6/2007;
- Angelo Mari, *Servizi sociali e Federalismo*, in *Comuni d'Italia*, 9/2003;
- Ministero dell'Economie e delle Finanze: Gabinetto del Ministro : Gruppo di lavoro sul federalismo fiscale, *Rapporto della Commissione di studio istituita dal Ministro Padoa Schioppa su "Titolo V e federalismo fiscale"*, in *Federalismi.it*, 2007;
- Carlo Padula, *Principio di sussidiarietà verticale ed interesse nazionale: distinzione teorica, sovrapposizione Pratica*, in *Federaslimi.it*, 14/2006;
- Francesco Palermo, *La coincidenza degli opposti: l'ordinamento tedesco e il federalismo asimmetrico*, in *Federalismi.it*, 3/2007;
- Bruno Pierozzi, *Il federalismo fiscale in Italia: evoluzione e prospettive. Realizzazioni, discussioni, proposte*, in *Federalismi.it*, 15/2008;
- Andrea Piraino, *Il Federalismo istituzionale, un nuovo modo di governare più aperto ai privati*, in *Amministrazione civile*, 6/2005;
- Giancarlo Rolla, *Relazioni tra ordinamenti e sistema della fonti: considerazioni alla luce della Legge Costituzionale n. 3 del 2001*, in *Le Regioni*, 2/3 2002;
- Giulio M. Salerno, *Le Regioni ad autonomia speciale e il federalismo fiscale: una questione da affrontare*, *Federalismi.it*, 10/2007;
- Giulio M. Salerno, *Il federalismo fiscale alle porte: opportunità e problematiche*, in *Federalismi.it*,